



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE VENERDÌ 8 GIUGNO 2012

1. RICORSO CALC. ZITO ANTONIO RESPINTO

(all'epoca dei fatti tesserato A.C. Siena S.p.A. e F.C. Crotone S.r.l)

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti - nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

2. RICORSO SIG. TINTI TULLIO (Agente di calciatori) RESPINTO

avverso le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti - nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

3. RICORSO CALC. SEBASTIAN ANDRES BUENO (all'epoca dei fatti tesserato Benevento Calcio S.p.A.) RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori vigente

all'epoca dei fatti- nota n. 5568/552 pf 09-10/SP/Segr. del 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

4. RICORSO SIG. CONTI PAOLO (Agente di calciatori)

avverso le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 10, commi 1 e 3, e 12, comma 1 e 15, comma 1 Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

5. RICORSO CALC. MARESCA ENZO (all'epoca dei fatti tesserato F.C. Juventus S.p.A.)

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 10, commi 10, comma 1, e 13, comma 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

RESPINTO

6. RICORSO CALC. MARCHIONNI MARCO (all'epoca dei fatti tesserato F.C. Juventus S.p.A.)

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007 - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

RESPINTO

7. RICORSO SIG. MOGGI LUCIANO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:
- dell'art. 1, comma 1, C.G.S. previgente, degli artt. 10, commi 1, e 3, e 15 comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

all'1.2.2007 - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blr del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

8. RICORSO CALC. ZDNEK GRYGERA

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007 - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blr del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

9. RICORSO SIG. GRANELLO FRANCO (Agente di calciatori) RESPINTO

avverso le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 1 e giorni 15 e ammenda di €20.000,00 inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino all'1.2.2007 - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blr del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

10. RICORSO CALC. IBRAHIMOVIC ZLATAN (all'epoca dei fatti tesserato F.C. Juventus S.p.A.) RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. previgente, dell'art. 10, comma 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007 - nota n. 5677/982 pf 09-10/SP/blr del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

11. RICORSO SIG. GIACOMELLI FEDERICO (Agente di calciatori) RESPINTO

avverso le sanzioni dell'ammenda di €30.000,00 e sospensione della licenza per mesi 2 inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., degli artt. 12 commi 1 e 7 e 15 commi 1, 2 e 10 Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010) e dell'art. 1 comma 1 C.G.S., dell'art. 12 commi 1 e 2 Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal

1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 comma 1 N.O.I.F. - nota n. 5623/1755 pf 09-10/SP/blp del 24.2.2012- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

**12. RICORSO CALC. GASBARRONI RESPINTO
ANDREA**

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 10 comma 1, 13 comma 1 e 15 commi 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010) - nota n. 5623/1755 pf 09-10/SP/blp del 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

13. RICORSO SIG. COSCIA MATTEO PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta dell'ammenda a €2.000,00.

(Agente di calciatori)
avverso sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti di calciatori - nota n. 6941/856 pf11-12/AM/ma del 3.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 98/CDN del 21.5.2012)